

#### DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044)

Vigente al : 18-10-2023

#### SEZIONE IV

### VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

#### Allegato II.1

Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

(Articolo 50, commi 2 e 3)

## Articolo 1. Disposizioni generali.

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel

rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.

- 2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero equivalente secondo l'ordinamento della singola appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni l'importo oggetto dell'appalto, massimo servizi stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione operatori economici e delle offerte nonche' le principali condizioni contrattuali.
- 3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:
- a) le modalita' di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessita' di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- b) le modalita' di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

## Articolo 2. Indagini di mercato.

1. L'indagine di mercato e' preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini mercato sono svolte secondo le modalita' ritenute piu' convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessita' di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalita', anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonche' altri fornitori esistenti. Ι risultati delle indagini sono formalizzati dalla appaltante stazione con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilita' di alcuni dati e atti di gara.

- 2. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicita' dell'attivita' di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti piu' idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilita'. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. durata della pubblicazione e' stabilita in ragione della del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i di idoneita' professionale, i requisiti minimi di capacita' economica e finanziaria e le capacita' tecniche e professionali richieste fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri selezione degli operatori economici, le modalita' per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, l'oggetto e la finalita' dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza. Τl sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri cui al terzo periodo e' impossibile o comporta per la stazione assolutamente incompatibili il appaltante oneri con svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

# Articolo 3. Elenchi di operatori economici.

1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante puo' individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalita' indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale e' rappresentata la volonta' della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici e' reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso indica i

requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalita' di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico puo' richiedere l'iscrizione limitata a una o piu' fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti puo' facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento e' sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

- 2. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti e' consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico e' tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalita' fissate dalla stessa. La stazione appaltante alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosita' delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
- 3. La stazione appaltante stabilisce le modalita' di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata ad esempio semestrale o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti puo' avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico puo' darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
- 4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalita' dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo e' impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere

svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.